

Avv. Giuseppe Minissale
Via Dogali 1/A is. 222
98122 MESSINA
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Genova - Sez. Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

con contestuale istanza ex art. 151 cpc

La sig.ra **Letteria Carla Trovato**, nata a Messina il 02.04.1956, ivi residente in Via Rotonda n. 30 Tremestieri, C.F.: TRVLTR56D42F158R, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 1/A, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura stesa in calce al presente atto

contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Palermo, Via G. Fattori n. 60;
- 3) **U.S.P. di Messina**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Messina Via S. Paolo n. 9 is. 361,
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale della Liguria**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Genova, Via Assarotti n. 38;
- 5) **U.S.P.**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Genova, Via Assarotti n. 38 tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it.

e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno

scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

Premessa

1. La ricorrente, è stata assunta il 27.11.2015 (**doc. 1**), con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 quale docente di scuola primaria (classe EEEE posto comune) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente;
2. alla stessa è stata assegnata sede provvisoria presso l'istituto comprensivo "Tremestieri" di Messina presso il quale ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;
3. con ordinanza n. 241/2016¹ (**doc. 2**) il MIUR ha dettato la disciplina del Piano straordinario di mobilità in applicazione del CCNI sottoscritto l'08.04.2016 (**doc. 3**);
4. secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 4**) indicando 99 ambiti territoriali, indicando a pag. 5 di avere precedenza ex art. 21 l. 104/92 all'assegnazione presso gli ambiti della provincia di Messina, giusti

¹ Il provvedimento de quo risulta sospeso a seguito dell'Ordinanza del Tra Lazio n. 3588/2016 che ad ogni buon conto si allega (doc. 15).

certificati allegati (**docc. 5-6**);

5. con missiva del 29.06.16 (**doc. 7**), il Ministero resistente comunicava il punteggio attribuito dall'USP di Messina alla ricorrente pari a 58 punti, oltre 6 punti per il comune ricongiungimento;

6. con comunicazione del 23.08.2016 (**doc. 8**) alla ricorrente è stata assegnata come sede definitiva l'ambito 0001 regione Liguria presso la provincia di Genova (ventottesima preferenza espressa), istituto comprensivo "Pegli" dove ha assunto servizio l'01.09.16 (**doc. 9**);

7. nel bollettino pubblicato dall'Usp di Messina dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (**doc. 10**) (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) a Messina (prima preferenza espressa in domanda) risultano assegnati docenti con punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente, ignorando la precedenza riconosciuta dalla legge 104/92 nonché dalla legge 107/2015 comma 79.

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto, previa verifica delle condizioni di legge per il riconoscimento della precedenza, ignorata dagli Uffici scolastici regionale (Sicilia) e provinciale (Messina), all'attribuzione di uno degli ambiti provinciali di Messina secondo le direttive impartite dal Ministero, il tutto previa sospensione, se del caso del provvedimento di assegnazione a Genova che sta comportando uno stravolgimento di

vita personale e dell'intero nucleo familiare, nonché un illegittimo documento dei diritti costituzionali di un soggetto particolarmente debole, da pronunciarsi anche *inaudita altera parte*.

Fumus boni iuris

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda e sulle quali dovrà emettere il provvedimento che riterrà più idoneo ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, sono le seguenti.

1. Mancato riconoscimento della precedenza ex l. 104/92.

Le condizioni di salute dell'odierna resistente sono gravi come certificato dalla documentazione medica versata in atti.

L'assunzione di servizio che quest'ultima ha dovuto effettuare, suo malgrado, presso un ambito territoriale così lontano dalla propria residenza, pregiudica in maniera infausta i diritti di un soggetto svantaggiato che avrebbe necessitato di maggior tutela da parte dell'amministrazione; si chiede pertanto, anche al fine di un pregiudicare il corretto avvio dell'anno scolastico, che codesto On.le Tribunale ponga rimedio all'illegittima condotta del Ministero resistente.

Ai sensi del CCNI Mobilità, la precedenza che ci occupa è inserita nell'art.7 comma 1 parte III), dove si indicano quali requisiti è necessario avere per esserne beneficiari:

“Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

*1) **disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92**, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;*

*2) **personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo** (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;*

*3) **personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92**, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.”*

Nessuno dei superiori principi è stato applicato dagli Uffici del Miur che stanno negando un imprescindibile diritto alla docente.

2. Sull’assegnazione della sede.

La mancata applicazione della precedenza ha comportato, indubbiamente, l’assegnazione di una sede meno gradita alla

ricorrente che, laddove vi fosse stata una corretta applicazione della legge, sarebbe stata assegnata ad altro ambito della provincia di residenza.

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti, tra l'altro, dalla pagina 30 alla fine del bollettino tutti i docenti vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente che, pertanto, avrebbe diritto ad occupare un posto nella propria provincia (cfr. Tribunale di Salerno – Ord. dell'01.09.16 (**doc. 11**)).

Sotto questo profilo, come sotto altri già attenzionati dal Tar Lazio che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza 241/2016 (**doc. 12**), il contratto sembrerebbe contenere principi in violazione della Carta Costituzionale.

In particolare si assume violato il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3.

Da quanto si evince dalla documentazione versata in atti, infatti, il Ministero avrebbe accantonato, di fatto, dei posti in favore dei vincitori del concorso 2012 in spregio al dettato costituzionale consentendo a questi ultimi di escludersi dalla mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata lo scorso anno; ed avrebbe applicato, altresì, un trattamento di favore ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, con buona pace del diritto di uguaglianza sostanziale.

Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107, FASE C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle

sedi secondo l'unico criterio del punteggio; non si comprenderebbe, altrimenti perché docenti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, dovrebbero essere preferiti, senza ragione apparente, nella scelta della sede.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al piano straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.

Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Di ciò ha tenuto conto anche il TAR Lazio con il provvedimento richiamato che ha sospeso l'ordinanza 241/2016 proprio con riferimento *“alla possibilità per gli idonei del concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria”*; in siffatta situazione il MIUR disattendendo il provvedimento giudiziale, ha continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza con innegabile nocumento in danno della ricorrente.

Detta ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e le sedi assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio a questi riconosciuto, diversamente da come si è operato stando a quanto contenuto nella documentazione in atti.

Il MIUR, con il proprio comportamento, a parere di questa difesa in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato fasce di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri e ciò non rispecchia nemmeno i principi di buon andamento dell'Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati.

A ciò si aggiunga che il Ministero ha allegato all'ordinanza 241/16 le cd tabelle di vicinanza secondo le quali, laddove il candidato non avesse espresso tutti gli ambiti nazionali, il sistema (il cui algoritmo di funzionamento è ad oggi ancora un mistero) avrebbe cercato di accontentare le preferenze tenendo conto di dette tabelle; risulta particolarmente difficile immaginare che, partendo dalla provincia di Messina, alla Trovato non sia stato possibile attribuire una sede un po' più vicina, tenuto conto delle sue difficoltà personali.

3. Trasferimenti nella P.A.. Distanze chilometriche.

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la docente sia stata trasferita a oltre mille Km dalla propria

residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per una docente di scuola primaria è imprescindibile.

A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto PA, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a 1000 chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendole un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

Periculum in mora

La tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie.

Con l'avvio dell'attività scolastica, previsto per la metà del corrente mese, la lavoratrice, sulla scorta della mancata applicazione della riserva di posto per ragioni di salute e conseguente errata assegnazione della sede, dovrebbe trasferirsi in una provincia lontana senza punti di riferimento e contatti.

In applicazione dei principi fin qui esposti, la ricorrente rischierebbe di avviare l'anno scolastico, con tutte le attività a questo propedeutiche, per poi vedersi trasferita altrove in applicazione della riserva da far valere con giudizio ordinario con le ovvie conseguenze sull'esistenza della Trovato.

L'organizzazione di una nuova vita, anche sociale, richiede altresì un congruo periodo di tempo per poter reperire una sistemazione, prenotare il viaggio, il tutto prima di conoscere, in tempi altrettanto stringenti, la scuola di destinazione all'interno dell'ambito erroneamente assegnato.

Anche sotto il profilo del danno alla sfera non patrimoniale, vi è un pericolo nel ritardo in quanto la ricorrente sarebbe sottoposta ad un doppio stress per l'esigenza di dover subire gli ulteriori esiti di un eventuale, nuovo, trasferimento in altro ambito.

Ne consegue che il pregiudizio imminente e irreparabile, voluto dal legislatore, per la concessione di un provvedimento che assicuri gli effetti provvisori della decisione di merito, risiede nella mortificazione professionale cui andrebbe incontro la ricorrente.

Per i suesposti motivi la sig.ra **Letteria Carla Trovato**, come sopra

rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

Domande

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito:

a. In via preliminare, anche *inaudita altera parte*, sospendere il provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0001 Liguria provincia di Genova nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione in quanto illegittimo per tutte le ragioni sopra evidenziate.

b. Fissare l'udienza di comparizione delle parti, per procedere agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, ritenuta la mancata applicazione della riserva di posto prevista dagli artt. 21 l. 104/92 e comma 79 l. 107/2015 alla ricorrente all'esito del piano di mobilità straordinario per la classe EEEE posto Comune, ordinare alle amministrazioni resistenti il rifacimento delle operazioni di mobilità tenendo conto di detta riserva.

c. Per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della provincia di Messina, ovvero, per l'esito negativo, in altro ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza.

d. In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui l'operato del MIUR e dei suoi Uffici periferici dovesse essere ritenuto conforme alla legge, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti della provincia di Messina, nella posizione utilmente occupata secondo punteggio

attesa la sospensione dell'ordinanza 241/16 disposta dal Tar e l'incostituzionalità dei principi ivi contenuti.

e. Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito.

f. Fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

g. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, pari ad € 259,00 è stato interamente versato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia via fax all'indirizzo di posta certificata avvocatogiuseppeminissale@pec.it ovvero a mezzo fax al numero 090711758.

Si allegano in copia: 1) contratto di assunzione; 2) Ordinanza 241/2016; 3) CCNI Mobilità 2016; 4) domanda di mobilità; 5) verbale INPS riconoscimento invalidità; 6) verbale INPS riconoscimento benefici 1.104/92; 7) comunicazione punteggio; 8) provvedimento di trasferimento; 9) presa di servizio; 10) elenco docenti assegnati alla provincia di Messina; 11) Tribunale di Salerno Sez. Lavoro Ord. dell'01.09.16; 12) Tar Lazio Ord. n. 3588/16.

Messina 14 settembre 2016

Avv. Giuseppe Minissale

Istanza

per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 cpc

La sottoscritta Letteria Carla Trovato, rappresentata e difesa come in atti, giusta mandato a margine del ricorso sopra trascritto,

premessso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione della sede di lavoro in Provincia di Messina in applicazione della riserva di posto alla stessa riconosciuta per motivi di salute ai fini della stesura della graduatoria provinciale di mobilità di tutti gli ambiti nazionali con riferimento alla fase C del piano straordinario per la classe di concorso EEEE posto comune;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti assunti in fase C del piano straordinario di assunzione ex legge 107/2015 ed interessati dalla mobilità straordinaria prevista per l'anno scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia e che – in virtù di detta riserva di posto potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.**

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in

tutti i Comuni italiani, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;

- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile
“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”.

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull’esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la sig.ra Letteria Carla Trovato;

- già l’art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l’entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;**

- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra Letteria Carla Trovato, come sopra rappresentata e difesa

chiede

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in

alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR, del USR per la Sicilia e del USP di Messina;

2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina 06 settembre 2016

Avv. Salvatore Lincon

Avv. Giuseppe Minissale